



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

Prot. N. 5732 del 27.07.2022

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

#### Relazione tecnico-finanziaria

#### 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e del rendiconto 2021

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 45 in data 30.12.2021

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- recupero dell'evasione fiscale;
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 2 del 18.02.2022;
- Deliberazione n° 14 del 29.04.2022;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 29.04.2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 257.750,56 così composto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

Fondo di cassa al 1° gennaio				774.447,66
RISCOSSIONI	(+)	1.243.709,58	5.246.383,92	6.490.093,50
PAGAMENTI	(-)	937.257,61	4.204.096,08	5.141.353,69
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.123.187,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.123.187,47
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.457.100,22	1.534.392,20	3.991.492,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.198.130,18	2.658.799,15	5.856.929,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>257.750,56</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>				66.075,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				90.000,00
Altri accantonamenti				56.675,28
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>212.750,56</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>45.000,00</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

*L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

*L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:*

*"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".*

*Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:*

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;*
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;*
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;*



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

### 2.1 - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*;

### 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 5510 in data 19.07.2022 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

#### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	146.758,74	146.758,74	45.310,56	101.448,18
Titolo II	329.184,68	329.184,68	70.433,74	258.750,94
Titolo III	58.029,45	58.029,45	6.567,88	51.461,57
Titolo IV	3.449.929,86	3.449.929,86	8.434,00	3.441.495,86
Titolo V				
Titolo VI				
Titolo VII				
Titolo IX	7.589,69	7.589,69	1.000,00	6.589,69
<b>TOTALE</b>	<b>3.991.492,42</b>	<b>3.991.492,42</b>	<b>131.746,18</b>	<b>3.859.746,24</b>

#### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	803.603,65	803.603,65	491.407,86	312.195,79
Titolo II	4.950.577,13	4.950.577,13	592.895,22	4.357.681,91



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

Titolo III				
Titolo IV				
Titolo V				
Titolo VII	99.842,57	99.842,57	1.262,58	98.579,99
<b>TOTALE</b>	<b>5.854.023,35</b>	<b>5.854.023,35</b>	<b>1.085.565,66</b>	<b>4.768.457,69</b>

Dalla quale emerge una situazione di sostanziale equilibrio.

### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

#### a) Gestione corrente

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 304.801,39, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- *non è stato* applicato l'avanzo di amministrazione;
- Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 10.000,00 ad oggi *non utilizzato*.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

#### c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2022 ammonta a €. 1.088.755,53 e risulta così movimentato:



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	€. 2.123.187,47
Pagamenti	€. 2.233.826,21
Riscossioni	€. 1.199.394,27
Fondo cassa al 30 giugno 2022	€. 1.088.755,53

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 36.298,07, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ❑ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

#### 4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 14.724,94, quantificato sulla base dei principi contabili

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 66.075,28, quantificato sulla base dei principi contabili;

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

#### Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione





# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”*

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

#### 4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

#### 4.6) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta uno squilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022</b>	<b>257.750,56</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022</b>	<b>0,00</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	2.416.660,74
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	2.569.908,69
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	2.905,98
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data del 30.06.2022</b>	<b>107.408,59</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	3.900.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	3.500.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 <sup>(1)</sup>	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	<b>507.408,59</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 <sup>(4)</sup>	66.075,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	90.000,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	56.675,28
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>212.750,56</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>294.658,03</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup>

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

---

## Provincia di Teramo

Il monitoraggio della gestione a tutto il 30.06.2022 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo.

Alla luce delle considerazioni sopra citate, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportati nei prospetti allegati.

Si conclude la presente relazione palesando che allo stato attuale la situazione finanziaria di competenza ed a residuo, nonché la situazione di cassa presunta presenta un prospettato equilibrio.

Valle Castellana, li 26.07.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Di Vittorio Priscilla

